



COMUNE DI PANTELLERIA

Provincia di Trapani

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL "CONTRIBUTO DI SBARCO" E DEL "CONTRIBUTO PER L'ACCESSO A ZONE DISCIPLINATE NELLA LORO FRUIZIONE PER MOTIVI AMBIENTALI, IN PROSSIMITÀ DI FENOMENI ATTIVI DI ORIGINE VULCANICA"

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 13-11-2024



COMUNE DI PANTELLERIA

Provincia di Trapani

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL "CONTRIBUTO DI SBARCO" E DEL "CONTRIBUTO PER L'ACCESSO A ZONE DISCIPLINATE NELLA LORO FRUIZIONE PER MOTIVI AMBIENTALI, IN PROSSIMITÀ DI FENOMENI ATTIVI DI ORIGINE VULCANICA

Art. 1

Istituzione del contributo

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. del 15/12/1997 n° 446, ed è volto a disciplinare l'applicazione del "contributo di sbarco" e del contributo per l'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica di cui all'art. 4 comma 3 bis del D.lgs. 14/03/2011 n. 23
2. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto dell'entrata, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi delle compagnie di navigazione e aeree, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2

Soggetti passivi

1. Il Contributo di sbarco è alternativo all'imposta di soggiorno ed è istituito in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 3 bis del D.lgs. 14/03/2011 n. 23.
2. Il Contributo di sbarco è dovuto dai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'Isola di Pantelleria, coincidente con i confini amministrativi del Comune di Pantelleria, utilizzando anche vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola.
3. Il contributo per l'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica è dovuto da coloro che intendono accedere a tali tipologie di aree come perimetrare mediante deliberazione del Consiglio Comunale sentito l'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria.

Art. 3

Misura del contributo

1. Il contributo di sbarco, come determinato nel presente regolamento, è dovuto nella misura di Euro 2,50 per ogni singolo passeggero, per i periodi dal 01/01 al 14/05 e dal 16/10 al 31/12 di ogni anno, ed è dovuto nella misura di Euro 5,00 per ogni singolo passeggero per il periodo dal 15/05 al 15/10 di ogni anno.
2. Il contributo per l'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, come determinato nel presente regolamento, è dovuto nella misura di euro 2,50 per ogni singolo accesso per i periodi dal dal 01/01 al 14/05 e dal 16/10 al 31/12 di ogni anno, ed è dovuto nella misura di Euro 5,00 per ogni singolo accesso per il periodo dal 15/05 al 15/10 di ogni anno.
3. La misura dei contributi potrà essere annualmente modificata, nei termini e limiti previsti dalla vigente normativa, con deliberazione del Consiglio Comunale. In assenza di modifiche resterà in vigore la misura vigente per l'anno precedente.

Art. 4

Finalità del contributo.

1. Il gettito del contributo di sbarco e del contributo per l'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, è destinato a finanziare interventi con le seguenti priorità: recupero e salvaguardia ambientale ed interventi di turismo, cultura, polizia locale, mobilità e interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

Art. 5

Esenzioni e riduzioni

1. Il contributo di sbarco non è dovuto:
 - a) dai soggetti residenti nel comune di Pantelleria e dai soggetti che sono parificati ai residenti in virtù di quanto previsto dalle disposizioni di legge;
 - b) dai lavoratori dipendenti pubblici e privati con sede di lavoro Pantelleria anche in via temporanea;
 - c) dai lavoratori autonomi che svolgono in via continuativa, ancorché non necessariamente esclusiva, la loro attività sull'Isola di Pantelleria;
 - d) dagli studenti pendolari;
 - e) dai componenti dei nuclei familiari (come da stato di famiglia) dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel Comune di Pantelleria;
2. Il contributo di sbarco è ridotto al 50% :
 - a) per le scolaresche in gita di istruzione;
 - b) per gli anziani ultrasessantacinquenni;
 - c) per i bambini al di sotto dei 12 anni.
3. Il contributo per l'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica non è dovuto:
 - a) dai soggetti residenti nel comune di Pantelleria e dai soggetti che sono parificati ai residenti in virtù di quanto previsto dalle disposizioni di legge;
4. Il contributo per l'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica è ridotto al 50% :
 - a) per i lavoratori dipendenti pubblici e privati con sede di lavoro Pantelleria anche in via temporanea;
 - b) per i lavoratori autonomi che svolgono in via continuativa, ancorché non necessariamente esclusiva, la loro attività sull'Isola di Pantelleria;
 - c) per gli studenti pendolari;
 - d) per le scolaresche in gita di istruzione;
 - e) per gli anziani ultrasessantacinquenni;
 - f) per i bambini al di sotto dei 12 anni.
5. I soggetti aventi diritto all'esenzione o alla riduzione - ovvero uno dei genitori, o chi esercita la patria potestà, per i minori, ovvero i dirigenti scolastici per le scolaresche in gita di istruzione - con esclusione dei residenti nel Comune di Pantelleria degli anziani ultrasessantacinquenni e dei bambini al di sotto dei 12 anni, debbono presentare ai soggetti abilitati alla riscossione come indicati nel presente Regolamento apposita autodichiarazione ai sensi dell' art. 47 del DPR 445/2000 attestante le motivazioni che danno diritto all' esenzione o alla riduzione del contributo. Per i soggetti residenti gli anziani ultrasessantacinquenni e i bambini al di sotto dei 12 anni, a dimostrazione del requisito, sarà sufficiente esibire un documento di identità in corso di validità.
6. Le modalità tecnico operative per la gestione delle esenzioni e riduzioni e dei relativi controlli saranno stabilite con apposite linee operative deliberate dalla Giunta Municipale che all'uopo potrà consultare i soggetti abilitati alla riscossione.
7. Limitatamente al contributo di sbarco e solo per le fattispecie di emissione dei biglietti on line, in via transitoria e sino a quando non saranno posti in essere responsabili della riscossione sistemi automatici di gestione delle esenzioni e riduzioni, le modalità tecnico operative di cui al precedente comma potranno anche prevedere il rimborso da parte del Comune del contributo versato indebitamente dai soggetti beneficiari di esenzione o riduzione.

Art. 6

Riscossione e riversamento dei contributi

1. Il Contributo di sbarco è riscosso unitamente al prezzo del biglietto o al corrispettivo comunque denominato, da parte vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola, condiritto di rivalsa sui soggetti passivi.
2. I soggetti di cui al superiore comma, obbligati alla riscossione, sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e hanno l'obbligo di rendere la dichiarazione prevista dalle disposizioni di cui all'art. 4 comma 3 bis del D.lgs. 14/03/2011 n. 23 comunicando, mensilmente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, al Comune di Pantelleria, il numero dei passeggeri che hanno pagato il contributo e il numero dei passeggeri esenti e con riduzioni, secondo un modulo fornito dallo stesso Comune. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del giornale di bordo o documento equivalente o altro documento ufficiale dal quale si possa evincere il numero giornaliero dei passeggeri trasportati. I soggetti sopra individuati provvedono ad effettuare mensilmente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, con le modalità che saranno indicate dal Comune di Pantelleria, il versamento di quanto riscosso a titolo di contributo di sbarco.
3. Le modalità tecnico operative per la riscossione, dichiarazione e riversamento del contributo di sbarco saranno stabilite con apposite linee operative approvate dalla Giunta Municipale che all'uopo potrà consultare i soggetti abilitati alla riscossione
4. Il contributo per l'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica è riscosso dai soggetti abilitati ai sensi del comma all'art. 4 comma 3 bis del D.lgs. 14/03/2011 n. 23 con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
5. La scelta della modalità di riscossione tra quelle previste al superiore comma è demandata ad apposita deliberazione del Consiglio Comunale .
6. Qualora si addivenga alla scelta di non procedere alla riscossione diretta del contributo di cui al comma 3, i soggetti individuati per la riscossione, sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione comunicando, mensilmente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, al Comune di Pantelleria, il numero dei soggetti che hanno pagato il contributo e il numero dei soggetti esenti e con riduzioni, secondo un modulo fornito dallo stesso Comune. I soggetti sopra individuati provvedono ad effettuare mensilmente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, con le modalità che saranno indicate dal Comune di Pantelleria, il versamento di quanto riscosso a titolo di contributo di sbarco.
7. Le modalità tecnico operative per la riscossione dichiarazione e riversamento del contributo per l'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica saranno stabilite con apposite linee operative approvate dalla Giunta Municipale.

Art. 7

Sanzioni e riscossione coattiva

1. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa del 30% di cui all' articolo 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n°471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Le somme dovute per il contributo, sanzioni e interessi, se non versate sono rimosse coattivamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 8

Controlli

1. Il Comune effettua gli opportuni controlli sull'applicazione e sul versamento del contributo di sbarco e del contributo per l'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica nonché sulla presentazione delle dichiarazioni.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa vigente per il recupero dell'evasione ed elusione da parte dei soggetti che sono tenuti alla riscossione. I titolari della riscossione sono tenuti a rilasciare, al funzionario incaricato dall'Amministrazione, i documenti richiesti
3. Ai fini dell'attività di accertamento e verifica del contributo si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi da 158 a 170 della legge 27/12/2006 n° 296

Art. 9

Conguaglio

1. Nei casi di versamento del contributo in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti del contributo stesso da effettuare alla scadenza successiva.
2. Eventuale rimborso richiesto sarà autorizzato entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, scaduto tale termine i responsabili della riscossione procederanno alla compensazione dandone comunicazione al Comune.

Art. 10

Controversie

1. Le controversie concernenti il contributo di sbarco e il contributo per l'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie competenti per territorio ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.
2. Per il recupero dei crediti consolidati la competenza è in carico al Giudice Ordinario competente per territorio.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore 1° Gennaio 2025. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni comunali con esso incompatibili.

